

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 22/03/2019 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese, per licenza di attingimento d'acqua da Fiume Dora Baltea in comune di Saluggia, per uso civile (apporto idrico ad area umida per conservazione specie anfibio tutelato).**

**Pratica n. 1151 ATT**

Determinazione Dirigenziale n. 412 del 13/06/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. all'Ente Gestione delle Aree Protette del Po Torinese con sede legale in Moncalieri – Corso Trieste 98 (C.F. e P. IVA 06398410016) - la licenza di attingimento da Fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia, portata istantanea l/s 60 - portata media annuale l/s 0,12, corrispondente a un volume massimo di m<sup>3</sup> 100.000, il prelievo verrà effettuato a mezzo di idrovora cardano marca Pennacchio mod. TP 205, per uso civile e più precisamente per apporto d'acqua ad area umida per conservazione specie anfibio tutelato i riferimenti catastali dei terreni irrigati sono Fg. 25 - Mapp. 263 del Comune di Saluggia – della superficie di m<sup>2</sup> 49.200.
- 2) Di subordinare alla licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
  - a) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato in caso di fabbisogno, a mezzo di idrovora cardano marca Pennacchio mod. TP 205;
  - b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso civile;
  - c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico allegato alla domanda; di licenza del 22/03/2019;
  - d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Fiume Dora Baltea;
  - e) per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nel parere di AIPO – sede Moncalieri, facenti parte integrante del presente provvedimento;
  - f) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali della Fiume Dora Baltea, tali da non consentire l'uso dell'acqua; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
  - g) Il concessionario dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;
  - h) l'esercizio della derivazione dovrà, inoltre, essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della licenza, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;

i) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

j) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3) Di accordare la presente licenza per la durata di **TRE anni**, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, corrispondere alla Regione Piemonte l'annuo canone a termini della determinazione regionale n. 688 del 27.09.2012 salvo gli eventuali aggiornamenti ivi previsti;

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente Responsabile  
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)